

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 3 marzo 2023

LETTERA INFORMATIVA N. 7/2023

COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS MATURATI NEL 2022 – SCADENZA 16 MARZO 2023

Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, aggiornato con successivo provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della **comunicazione obbligatoria** prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) e dell'articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter), **con riguardo ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre 2022**. L'adempimento riguarda sia le imprese energivore e gasivore che quelle non energivore e non gasivore. Inoltre l'adempimento interessa anche le imprese dei settori agricoltura e pesca per gli **acquisti di carburante del terzo e del quarto trimestre 2022**. In sostanza si tratta dei crediti maturati nel 2022 ma ancora utilizzabili nel corso dell'anno 2023:

- entro il 30 giugno 2023 per i crediti d'imposta relativi al terzo e al quarto trimestre 2022 per acquisto di carburante da parte delle imprese dei settori agricoltura e pesca;
- entro il 30 settembre 2023 per i crediti d'imposta relativi al terzo e al quarto trimestre 2022 per acquisto di energia e gas naturale.

Il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 ha fornito vari chiarimenti relativi all'adempimento in questione.

Fra i soggetti obbligati all'invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti entro il termine di invio della comunicazione (16 marzo 2023).

Il punto 2.6 del Provvedimento recita infatti: "La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24".

Analogamente, ai sensi del punto 2.7, **la comunicazione non deve essere trasmessa nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito.**

Circa **le conseguenze previste in caso di inadempimento**, al punto 3.1 del provvedimento l'Agenzia chiarisce **che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.**

Il **contenuto del modello di comunicazione**, oltre ai dati anagrafici e alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d'imposta maturati, prevede l'inserimento nel quadro A dei seguenti dati:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo del credito d'imposta;
- l'importo della spesa agevolata (casella "Importo di riferimento");
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.

Il provvedimento precisa, al punto 2.5, che **l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.**

Il modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Come previsto al punto 3.2 del provvedimento, **a decorrere dal 17 marzo 2023 l'eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.**

2

La coincidenza della scadenza della comunicazione con quella dei versamenti di imposte e contributi del 16 marzo 2023 in cui i contribuenti potrebbero utilizzare i residui crediti di imposta energia, gas e carburante maturati nell'anno 2022 fa sorgere dubbi circa la compilazione della comunicazione in oggetto. Mancando chiarimenti, per prudenza si consiglia di anticipare di qualche giorno la presentazione del modello F24 in scadenza il 16 marzo 2023 contenente la compensazione dei residui crediti energia, gas e carburante maturati nell'anno 2022, in modo da evitare, nel caso di completo utilizzo di tali crediti, la compilazione della comunicazione.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni

